

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 35

Riunione del 5 luglio 2006

Sono presenti:

- |                  |              |                 |
|------------------|--------------|-----------------|
| - Avv. Fabrizio  | FILIPPUCCI   | PRESIDENTE      |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | VICE PRESIDENTE |
| - Avv. Marco     | DE BONIS     | COMPONENTE      |
| - Sig.ra Sandra  | D'Alessandro | Segretaria      |

### 33.05.06 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI : - DELLA BIANCA LUCA

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le conclusioni della Procura Federale;

*osserva*

la fattispecie all'esame , relativamente al profilo dell'ingiuria e della minaccia grave, siccome rivolta agli avversari e all'arbitro, trova pieno riscontro sia nel referto arbitrale, che costituisce la fonte primaria della prova, sia dalle dichiarazioni contenute nella memoria difensiva del giocatore Della Bianca Luca.

Alla tipicità degli elementi di cui ai superiori rilievi, relativamente al comportamento di Della Bianca, non si riscontrano per quanto accaduto nella successiva fase, ovvero quella seguita alla sua espulsione dal campo di gara, con particolare riferimento al suo rientro in campo dopo essere stato autorizzato dal 2° arbitro a guadagnare gli spogliatoi per farsi la doccia, relativamente al contestato tentativo di rissa.

Sul punto il referto arbitrale nulla specifica sulle circostanze e le modalità con le quali il Della Bianca si è proposto ed ha operato, laddove la mera qualificazione di comportamento rissoso da parte dell'arbitro, non soddisfa alle esigenze processuali e di accertamento, proprio perché

anche il procedimento sportivo soggiace alla regola di essere il giudice l'unico a poter qualificare giuridicamente un fatto sottoposto al suo esame, in quanto diversamente argomentando, la sua figura si limiterebbe a quella di mero applicatore della sanzione.

Così esaminando i fatti e le risultanze della esperita istruttoria, emerge chiaro il contrasto tra la dichiarazione contenuta nella memoria difensiva di Della Bianca che giustifica la sua rientrata sul campo di gara per riprendere il proprio borsone e quanto redatto dall'Arbitro nel verbale, dall'esame del quale si evince che il borsone dell'atleta era stato già preso prima di guadagnare lo spogliatoio per la doccia.

Questo contrasto si pone all'attenzione di questo giudicante perché costituisce la prova che il Della Bianca è rientrato in campo senza alcuna apprezzabile giustificazione, cosicché pur non potendosi qualificare rissa o tentativo di essa, certamente il Della Bianca è rientrato per questionare, costituendo questo in ogni caso, illecito sportivo, tanto più che era stato già espulso dal campo di gara.

Comportamento questo che va valutato anche sotto l'aspetto della recidiva.

#### **P.Q.M.**

Infligge a Della Bianca Luca la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre, ivi compreso il periodo di sospensione presofferto.

Affisso il 18 luglio 2006

**I LPRESIDENTE**  
Avv.Fabrizio Filippucci